

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 21/2022 DEL 15 DICEMBRE 2022

IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Martedì 27 dicembre 2022 sarà l'ultimo giorno utile per versare l'acconto IVA 2022.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2021 con un debito IVA.

L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2022 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2022 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2022.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DEI DIVIDENDI RILEVA LA DATA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE

Con il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che il **regime transitorio dei dividendi** derivanti da partecipazioni qualificate si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione **sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022**, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva.

In termini generali per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo **sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili**. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa.

Pertanto l'Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali.

DICITURA "INVERSIONE CONTABILE" NECESSARIA NELL'OPERAZIONE TRIANGOLARE

La sentenza della Corte di giustizia Ue 8/12/2022, causa C-247/21, ha previsto che **per applicare la disciplina semplificata prevista per le triangolazioni comunitarie è indispensabile che l'acquirente finale sia correttamente designato come debitore dell'Iva riportando nella fattura la dicitura "inversione contabile"**, mentre non è idonea l'indicazione "triangolazione comunitaria esente".

La violazione di questa prescrizione non è rimediabile attraverso una fattura rettificativa, con la conseguenza che l'acquirente intermedio è tenuto ad assolvere l'imposta sull'acquisto intracomunitario.

Si ricorda che l'art. 42 della direttiva IVA, al fine di semplificare le triangolazioni, consente all'operatore intermedio, registrato in un primo paese Ue, che acquista beni in un secondo paese incaricando il fornitore di trasferirli al proprio cessionario stabilito in un terzo paese, di evitare di identificarsi in quest'ultimo paese per assolvere l'Iva quivi dovuta sull'acquisto intracomunitario, se designa debitore dell'imposta il destinatario.

FISSATI TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCISE PER IL MESE DI DICEMBRE

Con Decreto del 28 novembre 2022 il MEF (Dipartimento delle finanze) ha fissato i termini relativi ai pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate **nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2022**, che devono essere effettuati, nel medesimo anno, entro:

- il 19 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

ACQUISTO BUONI - CORRISPETTIVO MULTIUSO SENZA ESTEROMETRO

L'Agenzia Entrate nella [Risposta ad interpello n. 579](#) del 30 novembre 2022 ha chiarito che i dati relativi agli acquisti fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, **non vanno comunicati con l'esterometro**, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: CANCELLATO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE PER L'ADEGUAMENTO

Con il [Provvedimento del 5 dicembre](#) l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'**eliminazione del limite temporale del 31 dicembre 2022**, concesso agli operatori che gestiscono distributori automatici per "**adeguare**" le vecchie *vending machine* al fine di renderle idonee a **memorizzare e trasmettere online le informazioni sui corrispettivi giornalieri**.

L'estensione del predetto limite è stata disposta in considerazione delle difficoltà conseguenti la crisi economica determinata dall'epidemia di Covid-19 e delle misure restrittive che hanno interessato anche gli operatori economici che gestiscono distributori automatici, e dalla volontà di non gravare quest'ultimi di ulteriori oneri per l'adeguamento.

L'Agenzia Entrate, con lo stesso provvedimento, demanda inoltre a successivi interventi normativi la definizione delle **nuove specifiche tecniche** e la **riplanificazione delle tempistiche** di implementazione dei distributori automatici.

IL NUOVO SERVIZIO DI "CONSULTAZIONE PUBBLICA CONTENZIOSI TRIBUTARI" ON LINE DAL 15 DICEMBRE

Dal 15/12/2022 su Il Portale della Giustizia Tributaria è disponibile il nuovo servizio online di "Consultazione pubblica contenziosi tributari", accessibile liberamente, per la ricerca delle informazioni anonimizzate e delle date di udienza dei contenziosi tributari instaurati presso le Corti di giustizia tributaria.

Selezionando una Corte di Giustizia Tributaria di interesse, di primo o secondo grado, il servizio permette di effettuare due tipologie di ricerca:

- **"Info ricorso"** per consultare le informazioni di un contenzioso tributario, indicando il numero di registro generale e l'anno di iscrizione a ruolo. Nel risultato della ricerca sono presenti le principali informazioni descrittive del ricorso, quali l'oggetto della controversia, la categoria dei soggetti interessati e l'esito del contenzioso. Sono, inoltre, disponibili i dati relativi alla tipologia degli atti depositati, alle udienze e ai provvedimenti giurisdizionali emanati dall'organo giudicante con riguardo al singolo ricorso.
- **"Calendario udienze"** per ricercare le udienze di una specifica sezione della Corte di giustizia tributaria preselezionata, in base ad un intervallo di date e all'orario selezionati. In riferimento alla singola sezione sono consultabili le date e le aule di svolgimento delle udienze, nell'ambito delle quali sono individuati i dettagli dei relativi ricorsi, come il numero di registro generale, l'ordine di chiamata e la modalità di trattazione (udienza pubblica, camera di consiglio, udienza da remoto).

AMMESSE AL SUPERBONUS LE SPESE PER L'ASCENSORE ESTERNO AL CONDOMINIO

L'Agenzia Entrate nella [Risposta n. 580](#) del 1 dicembre 2022 ha chiarito che le spese sostenute dai condòmini relative agli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale oggetto di interventi di efficienza energetica **sono ammesse al Superbonus** in quanto **finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche**.

SUPERBONUS: ISTITUITI 2 APPOSITI CODICI TRIBUTO PER LE OPZIONI COMUNICATE DOPO IL 31 OTTOBRE 2022

Con [Risoluzione n. 71/E](#) del 7 dicembre 2022 l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus **ceduto o fruito come sconto in fattura**, le cui comunicazioni delle opzioni sono state inviate all'Agenzia delle Entrate **dal 1° novembre 2022**.

Parliamo dei codici tributo:

- **7708**, denominato "*CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022*";
- **7718**, denominato "*SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022*".

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022, precisano le Entrate, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate **fino al 31 ottobre 2022**.

BONUS "CHEF": DEFINITI TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE

Con [Decreto direttoriale 29 novembre 2022](#) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Legge di bilancio 2021), in favore dei cuochi professionisti, di cui al decreto interministeriale 1° luglio 2022.

Il c.d. **Bonus Chef** è la misura messa in campo per sostenere il settore della ristorazione, colpito dalle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d'imposta in favore di **cuochi professionisti che esercitano la propria attività presso alberghi e ristoranti**.

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento "de minimis" e nella misura massima del **40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022**, e comunque fino ad un massimo di **6.000 euro** per ciascun beneficiario.

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, gli interessati in possesso dei requisiti previsti devono presentare al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del MISE.

Ciascun soggetto richiedente può presentare **una sola istanza**. La finestra temporale di presentazione delle domande si apre a partire **dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023**.

In allegato al decreto [lo schema di istanza](#), l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento.

LE LETTERE DI COMPLIANCE SUI REDDITI ESTERI

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d'imposta 2018, l'Agenzia Entrate trasmetterà a breve comunicazioni contenenti le seguenti informazioni:

- a. codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- b. numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c. codice atto;
- d. descrizione della tipologia di anomalia riscontrata;
- e. indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale;
- f. istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- g. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia Entrate;
- h. modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, mediante PEC o e-mail.

Il contribuente destinatario di tali comunicazioni potrà:

- richiedere informazioni, anche avvalendosi di un intermediario, ovvero segnalare all'Agenzia Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti,
- oppure regolarizzare l'errore o l'omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse. In particolare, per la regolarizzazione si potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Con la Risposta all'istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta) prevedono la **sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.**

La sottoscrizione dell'intermediario precede l'invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d'imposta e non anche dall'intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l'Interpello aveva chiarito che:

1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa "specifica richiesta" sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l'invio tramite mail o pec;
3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev'essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di "tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici". In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Tale impostazione è stata ribadita dall'Agenzia con la [risposta n. 217](#) del 26 aprile 2022.

DIRITTO CAMERALE ANNUALE: INVARIATI GLI IMPORTI PER L'ANNO 2023

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota n. 339674 dell'11 novembre 2022 ha determinato le misure del diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese dal 1° gennaio 2023, in misura fissa ovvero in base al fatturato, confermando gli importi già dovuti per lo scorso anno.

Il tributo viene determinato, come per il 2022, applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal D.M. 21 aprile 2011, come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;

- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese. A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

	Sede	Unità
Imprese che pagano in misura fissa		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€44,00	€8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€100,00	€20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa		
Società semplici non agricole	€100,00	€20,00
Società semplici agricole	€50,00	€10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001	€100,00	€20,00
Soggetti iscritti al REA	€15,00	
Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€55,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Unità	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00
-------	---

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€100,00**.

Le possibili maggiorazioni fino al 20% delle misure del diritto annuale da parte delle singole Camere di Commercio, relative al triennio 2020-2022, devono ancora essere definite e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Si rammenta infatti che per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi: per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questa Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

COMUNICAZIONE DI LAVORO AGILE

Con un avviso diffuso in data 24.11.2022 sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro ha comunicato l'avvenuto differimento dal 1.12.2022 al 1.1.2023 del termine entro il quale i soggetti obbligati e abilitati sono tenuti a effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità "ordinarie" definite dal DM 149/2022.

Secondo quanto indicato dallo stesso Ministero, la proroga si è resa necessaria per poter garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal DM 149/2022, probabilmente anche in considerazione del ritardo della piena operatività dei servizi Api Rest necessari ai fini dell'invio massivo delle comunicazioni, dal momento che tali servizi presuppongono il colloquio dei sistemi informatici di quest'ultimo con quelli del Ministero.

Con l'occasione, il Ministero comunica che dal 15.12.2022 è disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce. REGIME DEL LAVORO AGILE. Fino al 3.12.2022 sarà possibile ricorrere allo smart working: senza procedere con la stipula degli accordi individuali; trasmettendo in via "semplificata" al Ministero del Lavoro i soli nominativi dei lavoratori operanti in modalità agile e la data di cessazione dello stesso. Fino a fine anno, pertanto, la procedura ordinaria di comunicazione smart working "coesisterà" con quella semplificata. La possibilità di optare per l'una o l'altra procedura è già stata chiarita dallo stesso Ministero che, con un comunicato del 28.9.2022 settembre, ha reso noto che con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31.12.2022. Gli obblighi di comunicazione ex art. 23 della L. 81/2017 dovranno invece essere assolti, entro il termine differito del 1.1.2023, con la procedura di comunicazione ordinaria di cui al DM 149/2022 qualora lo smart working si estenda temporalmente oltre la predetta data del 31.12.2022 e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali.

ULTERIORI ISTRUZIONI INPS ESONERO CONTRIBUTIVO DELLO 0,8% LAVORO DIPENDENTE

Con il messaggio 7.11.2022 n. 4009, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento all'esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021, incrementato dell'1,2% dall'art. 20 del DL 115/2022 per il periodo dall'1.7.2022 al 31.12.2022.

L'esonero dello 0,8% è stato introdotto dall'art. 1 co. 121 della L. 234/2021 e trova applicazione sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022. Tale agevolazione riguarda i rapporti di lavoro dipendente (ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico), a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. In seguito, l'art. 20 del DL 115/2022 ha previsto un incremento dell'1,2% dell'esonero in esame (per un totale del 2%) ma per i periodi di paga compresi tra il 1.7.2022 e il 31.12.2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

Con il messaggio in argomento, l'INPS ha affermato che l'integrazione dell'1,2% è applicabile anche ai ratei della tredicesima mensilità di competenza da gennaio a giugno 2022, se erogati dal periodo di paga da luglio 2022. Operativamente, i datori di lavoro che: non hanno ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio a settembre 2022, possono fruire direttamente dell'esonero del 2% a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022, validando il codice causale in uso "L095"; hanno erogato ratei di tredicesima di competenza da gennaio a settembre 2022 nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 possono procedere all'esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso "L097". In quest'ultimo caso, a rettifica delle istruzioni contenute nel messaggio 3499/2022, l'INPS ha precisato che la valorizzazione dell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" per il codice "L097" deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice "L026", con l'esposizione dell'importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

L'Istituto previdenziale chiarisce poi che i datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell'esonero ex art. 20 del DL 115/2022 esponendo sul codice "L024" il conguaglio dell'esonero del 2%, in alternativa allo 0,8%, al fine di permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse dovranno provvedere all'invio di un flusso di variazione sostituendo il codice "L024" con il codice "L094".

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità erogata in mesi diversi da dicembre, nel messaggio in parola si precisa che il codice causale "L025", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità", può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre e novembre 2022.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.